



CIRCOLARE LAVORO

15/02/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 Contributi 2016.....	3
1.2 Proroga indennità di mobilità in deroga.....	4
1.3 Lavori usuranti: istruzioni per la domanda	5
1.4 Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero	6
1.5 Domande per contributo baby-sitting	6
1.6 Decreto flussi 2016	7
1.7 Esercizio di impresa. Intervento Fondi garanzia	8
1.8 Lavoro subordinato per collaboratori etero organizzati	9
1.9 Minimali Inpgi	11
1.10 Lavoro accessorio, i non imprenditori.....	11
1.11 Conferme per l'esonero contributivo triennale.....	12
1.12 Lavoro accessorio e Naspi	13
1.13 Bando ISI 2015	13
1.14 Circolare Minlavoro su ammortizzatori sociali in deroga.....	14
1.15 Domande per il Fondo di integrazione salariale	15
1.16 Circolare Minlavoro su depenalizzazione reati.....	16
1.17 Allievi corsi di istruzione e formazione professionale. Premio Inail	17
1.18 CIGS, approvazione dei programmi	18
1.19 Retribuzioni convenzionali, regolarizzazioni contributive	19
1.20 Computo degli apprendisti per il Fondo di integrazione salariale.....	20
1.21 Pescatori autonomi, aliquota contributiva	20
1.22 Emersione extraUE 2012: contributi al primo datore.....	21
1.23 Benefici per l'esposizione all'amianto.....	21
1.24 Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE.....	22
1.25 Fondo di solidarietà aziende di trasporto.....	23
1.26 Fondo di integrazione salariale e ammortizzatori sociali in deroga	23
1.27 Esonero contributivo e precedenza	24
1.28 Contratti di solidarietà di tipo "B" fino a giugno	25
1.29 Fondi di solidarietà bilaterali.....	25
1.30 Contratti di prossimità e imponibile contributivo	27
ADEMPIMENTI E SCADENZE	28
1 marzo 2016	28
GUIDA PRATICA	29
Collaborazioni, le indicazioni ministeriali agli ispettori	29
Informazioni di contatto	32



NEWS

1.1 Contributi 2016

Con una serie di circolari l'INPS ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2016.

Gestione separata

Con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l'Istituto ha comunicato che per il 2016 per la contribuzione alla Gestione Separata le aliquote dovute sono le seguenti:

- liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie = 27,72%;
- liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria = 24%
- collaboratori e figure assimilate non assicurate presso altre forme pensionistiche obbligatorie = 31,72%;
- collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria = 24%

Artigiani e commercianti

La circolare INPS n. 15 del 29 gennaio 2016, ha illustrato, invece, la contribuzione per l'anno in corso per gli Artigiani e Commercianti.

Nello specifico le aliquote l'anno 2016 sono le seguenti:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23,10 %	23,19%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni		20,19 %



Lavoratori domestici

Per i lavoratori domestici, con circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, sono state confermate dall'Ente previdenziale le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2016.

Contributi volontari

La circolare INPS n. 14 del 29 gennaio 2016, illustra, invece, i contributi volontari per anno 2016 relativi a:

- lavoratori dipendenti non agricoli;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Aziende agricole

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2016, l'Istituto ha, infine, comunicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2016.

1.2 Proroga indennità di mobilità in deroga

L'INPS, con messaggio n. 360 del 28 gennaio 2016, ha trasmesso alle proprie sedi il Decreto Interministeriale n. 253 del 7 gennaio 2016 inerente la proroga 2015 dell'indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex articolo 4, comma 21, della Legge n. 608/1996.

Chiarisce a tal proposito l'Istituto, che:

- ai fini dell'erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 581.219,46 (di cui euro 309.131,24 per il trattamento di mobilità ed euro 272.088,22 per CIG);
- la misura dell'indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2015, dovrà subire una riduzione del 40%, così come previsto dal citato D.I;
- ai lavoratori interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l'accredito della contribuzione figurativa.



1.3 Lavori usuranti: istruzioni per la domanda

Con messaggio n. 386 del 29 gennaio 2016, l'INPS ha fornito istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2016, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico nell'anno 2016.

Ricorda a tal proposito l'Istituto che la domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento dei c.d. lavori usuranti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

La domanda di accesso al beneficio va presentata entro il 1° marzo del 2016 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

La domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell'istanza e, quindi, l'istante deve:

- indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio in questione;
- specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
- in caso di lavoro notturno, indicare anche il numero delle notti per ciascun anno.

Nel caso in cui l'interessato presenti la domanda nel termine prescritto senza, però, ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma essendo comunque nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2016, l'Istituto, entro il 30 ottobre 2016, comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva.

L'INPS, comunicherà ai lavoratori interessati, entro il 30 ottobre 2016:

- l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico a causa dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio;
- il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi



allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

1.4 Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero

Nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016 che determina le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, relativo all'anno 2016.

In caso di:

- assunzioni;
- risoluzioni del rapporto di lavoro;
- trasferimenti da o per l'estero;

nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

1.5 Domande per contributo baby-sitting

Con una news del 1° febbraio 2016, l'Inps comunica della pubblicazione dell'avviso relativo all'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), L. n. 92/2012.

Tale norma ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale, ex art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il beneficio è fruibile anche per l'anno 2016, come disposto dall'art. 1, comma 282 della legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), con il limite fissato pari a 20 milioni di euro.

Possono accedere al contributo le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.



Le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale, sono ammesse a richiedere il contributo per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti.

Al momento, le lavoratrici autonome sono escluse dal poter inoltrare la domanda di contributo in quanto, in base all'art. 1, comma 283, della legge n. 208/2015, è necessaria la pubblicazione di un decreto interministeriale recante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice è tenuta a rinunciare.

La domanda può essere inviata dal 1° febbraio al 31 dicembre 2016 e comunque fino ad esaurimento delle risorse economiche.

L'inoltro va effettuato all'Inps:

- attraverso i servizi telematici del portale, accessibili con PIN dispositivo, al percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia;
- attraverso i Patronati.

1.6 Decreto flussi 2016

A seguito della pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 26, del 2 febbraio 2016, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 2015, inerente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro hanno emanato, in data 29 gennaio 2016, la consueta circolare congiunta.

Lavoro non stagionale ed autonomo

Le domande relative al lavoro non stagionale e lavoro autonomo, possono essere compilate a partire dalle ore 9.00 del 3 febbraio 2016, collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>, mentre l'invio delle stesse sarà possibile dal 7° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

La quota massima di lavoratori ammessi è pari a 17.850 unità ed in tale quota sono comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.



Lavoratori stagionali

Sono, inoltre, ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota riguarda i cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegai, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell'ambito della suddetta quota è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande possono essere precompilate a partire dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016 collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.isp> (mod. C -stag) e potranno essere trasmesse, con le consuete modalità telematiche, dalle ore 9,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al 31 dicembre 2016.

1.7 Esercizio di impresa. Intervento Fondi garanzia

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di accogliere le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, presentate, per i crediti maturati in prededuzione, da ex dipendenti di datori di lavoro sottoposti ad Amministrazione Straordinaria sulla base della certificazione del credito sottoscritta dal Commissario Straordinario, l'INPS con messaggio n. 427 dell'1 febbraio 2016 ha chiarito quanto segue.

L'art. 111 bis della Legge Fallimentare, che disciplina i crediti prededucibili, prevede che gli stessi siano accertati secondo le modalità previste per la generalità dei crediti con esclusione di quelli non contestati per ammontare e collocazione. Sulla base di tale disposizione, alcuni Commissari Straordinari, per i crediti in prededuzione, ritengono di non seguire la procedura di accertamento che termina con la redazione di uno stato passivo.

L'INPS conferma la possibilità di corrispondere a carico del Fondo di garanzia anche le somme maturate durante la continuazione dell'esercizio di impresa, purché ammesse allo



stato passivo.

A tal proposito viene ricordato che l'art. 2, comma 2, Legge n. 297/82 prevede che, trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

In conclusione, le eventuali domande presentate relative a crediti che non trovano riscontro nello stato passivo del datore di lavoro, non possono trovare accoglimento.

1.8 Lavoro subordinato per collaboratori etero organizzati

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la circolare n. 3 dell'1 febbraio 2016, che fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo in relazione alle collaborazioni organizzate dal committente ed alla procedura di stabilizzazione delle co.co.co.

Collaborazioni organizzate dal committente

La circolare affronta la questione relativa all'interpretazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ebbene, per il Ministero del Lavoro a far data dall'1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" ovvero sarà applicabile qualsiasi istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato senza la necessità, per il personale ispettivo, di riquilibrare il rapporto.

Inoltre, la circolare sottolinea che anche le collaborazioni che esulano dall'applicazione del comma 1 dell'art. 2 in questione, possono essere qualificabili in termini di subordinazione purché ci sia, però, una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Stabilizzazione



Per quanto concerne la stabilizzazione prevista dall'art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, il Ministero del Lavoro sottolinea che, in caso di accesso ispettivo avvenuto quando la procedura di stabilizzazione è in corso (ad es. quando sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di legge potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

Interessante è il chiarimento che la stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, vista l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario.

Sulla circolare n. 3 dell'1 febbraio 2016, è intervenuta la Fondazione Studi dei CdL - con circolare n. 4 dell'8 febbraio 2016 - analizzando la questione relativa alle collaborazioni cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

In effetti, la circolare CDL richiama la circolare ministeriale la quale sostiene che, ricorrendo congiuntamente i sopracitati presupposti, si dovrebbe applicare qualsivoglia istituto, legale e contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ad ogni modo i CdL ritengono che tali tutele riguardino esclusivamente il lavoratore interessato e pertanto non producano effetti ai fini aziendali.

Di conseguenza le collaborazioni etero-organizzate non si computano nella base occupazionale dell'azienda ogniqualvolta la norma o il contratto collettivo faccia riferimento ai lavoratori subordinati.

Certificazione

Per consentire alle parti di prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale della tipologia di lavoro è possibile richiedere la certificazione dell'assenza dei requisiti anche di etero-organizzazione.

E proprio l'art. 2, D.Lgs. n. 151/2015, assegna alle Commissioni - ex articolo 76, D.Lgs. n. 276/2003 - il compito di certificare l'assenza dei requisiti. A tal fine, ci si può rivolgere alle Commissioni di Certificazione costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.



1.9 Minimali Inpgi

Con circolare n. 2 dell'1 febbraio 2016, l'INPGI ha confermato che i minimali retributivi per il 2016 rimangono uguali a quelli del 2015 e, quindi, risultano, determinati in 47,68 euro giornalieri, pari a 1.240,00 euro mensili.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all'Istituto non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Giornalisti operanti all'estero

L'INPGI affronta anche la questione relativa alle retribuzioni convenzionali per i giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati, riportando i valori retributivi per il 2016, e chiarisce che tali retribuzioni si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Inoltre, la circolare si sofferma su:

- rateazione dei debiti contributivi;
- gestione separata - massimale imponibile 2016;
- contribuzione volontaria 2016;
- aggiornamenti DASM.

1.10 Lavoro accessorio, i non imprenditori

L'INPS, con messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di lavoro accessorio.

Questa volta l'attenzione dell'Istituto si è soffermata sulla definizione di committenti imprenditori e liberi professionisti, per i quali il D.Lgs. n. 81/2015 ha posto 2 limiti all'utilizzo dei voucher:

- il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore;
- l'obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

Sottolinea il messaggio che l'espressione "imprenditori" risulta comprensiva di tutte le



categorie disciplinate dall'art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

A titolo non esaustivo vengono indicati i seguenti soggetti:

- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

1.11 Conferme per l'esonero contributivo triennale

Con gli interpelli n. 30/2015, 2/2016 e 4/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in materia di accesso all'esonero contributivo triennale.

L'Inps, con messaggio 459 del 3 febbraio 2016, ha illustrato il contenuto dei suddetti interpelli alle sue sedi territoriali, confermando l'interpretazione ministeriale.

Nello specifico, si ricorda che:

- l'interpello n. 30/2015 ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla Legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015;
- l'interpello n. 2/2016 ha evidenziato che in caso di riqualificazione di rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di verifica ispettiva, non spetta lo sgravio contributivo;
- l'interpello n. 4/2016 ha ammesso tra i possibili destinatari dell'assunzione agevolata ex



lege n. 190/2014, anche i percettori di trattamento pensionistico.

1.12 Lavoro accessorio e Naspi

L'INPS è intervenuto, in data 4 febbraio 2016 con messaggio n. 494, per fornire precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpl.

Spiega a tal fine l'Istituto che le indennità di disoccupazione NASpl e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.

Tuttavia, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Stante quanto sopra il messaggio, con riferimento all'obbligo di comunicazione preventiva del compenso derivante dall'attività svolta, ha specificato che:

- per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto;
- la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl.

1.13 Bando ISI 2015

A partire dall'1 marzo 2016 e fino alle ore 18:00 del 5 maggio 2016, nella sezione "accedi ai servizi online" del portale INAIL sarà possibile inserire i progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Istituto ha dato notizia sul proprio portale che le imprese registrate potranno:

- effettuare simulazioni relative al progetto Bando ISI 2015 da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda.



1.14 Circolare Minlavoro su ammortizzatori sociali in deroga

Con circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

Il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di Cassa Integrazione in deroga è di 12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l'azienda che presenta la domanda, come previsto dal D.I. n. 83473 dell'1 agosto 2014.

Particolare attenzione viene, inoltre, posta agli apprendisti, in relazione ai quali viene specificato che quelli assunti con contratto professionalizzante sono destinatari di:

- CIGS se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento "crisi aziendale";
- CIGO se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrano nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- CIG in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale".

Le altre tipologie di apprendisti e gli apprendisti assunti contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs n. 148/2015 sono, invece, destinatari di CIG in deroga.

Altre questioni

La circolare si sofferma, inoltre, su:

- contributo addizionale;
- modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni;
- termini presentazione della domanda;
- trattamento di fine rapporto.

Stabilità 2016

Conclude la circolare ricordando che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 304, Legge n. 208/2015) ha dettato disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Più nello specifico la norma prevede che:



- il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;
- il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di 3 anni e 4 mesi.

1.15 Domande per il Fondo di integrazione salariale

Con circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sull'operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell'adozione del D.I. di cui all'art. 28, comma 4, D.Lgs. 148/2015, fornendo, nel contempo le istruzioni per l'inoltro delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Ricorda l'Istituto che il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione:

- l'assegno di solidarietà;
- l'assegno ordinario.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti, per il momento, del 5,84%.

Domanda

La circolare, dopo aver illustrato le 2 tipologie di prestazione ed essersi soffermata sul c.d. regime intertemporale, fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande che è unica per entrambe le prestazioni.

Le istanze vanno presentate telematicamente alla sede INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà".



L'azienda, al momento della presentazione, una volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa e, inoltre, i dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste.

Ad ogni modo si evidenzia che al momento la procedura informatica non permette l'invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà.

E', invece, possibile inviare le istanze per l'assegno ordinario e la prima scadenza per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti tra l'1 gennaio e il 4 febbraio 2016 è fissata al 19 febbraio 2016.

1.16 Circolare Minlavoro su depenalizzazione reati

A seguito dell'entrata in vigore delle norme in materia di depenalizzazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016 con le prime indicazioni operative relative alle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale.

Campo di applicazione

Posto che è espressamente esclusa la depenalizzazione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza e salute), il Ministero sottolinea che il Legislatore ha distinto due regimi sanzionatori:

- quello applicabile agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016;
- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente a tale data.

Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016 si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, concernenti l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (regime intertemporale).

Alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del Decreto, si applica il regime ordinario di cui agli artt. 1 e 6, D.Lgs. n. 8/2016.



Regime intertemporale e prescrizione

L'art. 8, comma 1, prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, a condizione che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Inoltre, è stabilito che ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

Il regime intertemporale trova applicazione anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica il provvedimento di prescrizione obbligatoria ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, ma non sia stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e nei casi in cui, nonostante il verbale di ottemperanza sia stato notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.

Al contrario, le ipotesi di illecito per le quali entro il 6 febbraio sia stato emanato il verbale di ottemperanza, con contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e intervenuto pagamento nel rispetto del termine previsto dal citato art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, sono definite secondo la previgente disciplina, anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6 febbraio.

Elenco

La circolare contiene un elenco di reati depenalizzati in materia di lavoro e legislazione sociale per i quali viene riportata la vecchia e la nuova sanzione e l'eventuale applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

1.17 Allievi corsi di istruzione e formazione professionale. Premio Inail

L'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2015, ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato per le modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.



Stante quanto sopra, l'INAIL, con nota prot. n. 1834 del 5 febbraio 2016, ha fornito le prime istruzioni operative per consentire il corretto adempimento del pagamento del premio assicurativo con l'autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2016.

Non sono soggetti alla normativa in questione i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Autoliquidazione 2015/2016

La nota INAIL ricorda che le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono compilare la dichiarazione delle retribuzioni 2015, da presentare entro il 29 febbraio 2016, indicando per la voce di tariffa 0611 le retribuzioni per l'anno 2015, date dalla somma della retribuzione effettivamente percepita dal personale docente per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 e della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015.

Inoltre, per la corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, deve essere inviata, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965.

1.18 CIGS, approvazione dei programmi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di quanto previsto dal T.U. degli Ammortizzatori Sociali, ha emanato il Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016 con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/2015:

- per riorganizzazione aziendale ex art. 21, comma 2;
- per crisi aziendale ex art. 21, comma 3;
- a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 5, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;



- in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia;
- in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente di cui all'art. 20, comma 5.

Cumulo

Viene specificato che nell'unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:

1. gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 148/2015;
2. i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

Decorrenza

Le modalità ed i criteri specificati nel Decreto n. 94033/2016 si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate dal 9 febbraio 2016.

1.19 Retribuzioni convenzionali, regolarizzazioni contributive

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato, con decreto del 25 gennaio 2016, le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 31 n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987.

Le retribuzioni in questione vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale

Regolarizzazioni contributive

L'INPS, con circolare n. 23 del 9 febbraio 2016, dopo aver illustrato le modalità applicative delle retribuzioni convenzionali - casi particolari compresi - si è soffermata sulle regolarizzazioni contributive delle aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni.

Ricorda l'Istituto che, nel caso di specie è possibile regolarizzare di tali periodi entro il 16



maggio 2016.

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- dovranno portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

1.20 Computo degli apprendisti per il Fondo di integrazione salariale

Con riferimento al Fondo di integrazione salariale, l'INPS, con messaggio n. 548 dell'8 febbraio 2016, ha evidenziato che, per l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, le nuove regole risultano immediatamente applicabili ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale.

Inoltre, a tali soggetti si applicano, con decorrenza 1 gennaio 2016, anche le disposizioni relative all'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.

Quindi, dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più 15 dipendenti nel semestre precedente.

Chiarisce il messaggio che i datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di 15 dipendenti solo per via degli apprendisti, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il mese di maggio 2016, valorizzando – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "M131";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo, pari allo 0,65% dell'imponibile.

1.21 Pescatori autonomi, aliquota contributiva

Con la circolare n. 24 del 9 febbraio 2016, l'INPS ha comunicato, per l'anno 2016, l'aliquota



contributiva vigente per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, resta ferma nella misura del 14,90%, ed il contributo mensile, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 98,64.

Comunica l'Istituto che tali categorie di soggetti hanno diritto allo sgravio contributivo pari al 50,30%, ai sensi dell'art. 1, comma 74, Legge n. 228/2012.

La circolare sottolinea, inoltre, che nulla è cambiato in materia di versamento del contributo che va effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'INPS invierà agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso, mentre non saranno inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

1.22 Emersione extraUE 2012: contributi al primo datore

Il Ministero dell'Interno, con la nota prot. n. 589 del 5 febbraio 2016, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 8118/2014 depositata il 17 novembre 2015, ha fornito indicazioni relative alla casistica in cui un rapporto di lavoro sia cessato prima della stipula del contratto di soggiorno, riferita all'emersione anno 2012.

Si afferma che qualora si verifichi l'interruzione di un rapporto di lavoro dichiarato e in corso prima della stipula del contratto di soggiorno:

- l'esistenza del rapporto di lavoro si assume acquisita;
- il pagamento degli oneri previdenziali, fiscali e retributivi resta a carico dell'originario datore di lavoro;
- al lavoratore va rilasciato un permesso di soggiorno di attesa occupazione oppure, se vi è una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1.23 Benefici per l'esposizione all'amianto

La Legge di stabilità per il 2016, all'art. 1, comma 277, ha riconosciuto i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 257/1992, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere



mediante sostituzione del tetto.

Poiché tali benefici sono riconosciuti previa domanda all'INPS entro il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della stessa legge, l'Istituto, con messaggio n. 587 del 10 febbraio 2016, ha specificato che le istanze in questione dovranno essere presentate telematicamente – dai cittadini e dai Patronati - entro e non oltre il 29 febbraio 2016 e che nelle stesse dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione.

Tuttavia, poiché occorre attendere che il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotti un decreto che stabilisca le modalità di attuazione della norma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli Enti competenti, chiarisce il messaggio che le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.

1.24 Fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE

Con circolare n. 28 dell'11 febbraio 2016, l'INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. Sottolinea l'Istituto che il Fondo era stato costituito per le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma, dall'1 gennaio 2016, è stato esteso anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti. Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti.

Altre questioni

L'INPS si sofferma su:

- caratteristiche del Fondo di solidarietà;
- prestazioni;
- ricorsi amministrativi.

Finanziamento delle prestazioni

La circolare 28/2016 evidenzia che i contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo SOLIMARE sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell'accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014).

Tuttavia, operativamente, l'adeguamento dell'aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.



Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 24 marzo 2014 fino al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 maggio 2016.

1.25 Fondo di solidarietà aziende di trasporto

L'INPS, con circolare n. 27 dell'11 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015.

Il suddetto Fondo di solidarietà:

- era stato costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma a decorrere dall'1 gennaio 2016 è stato esteso anche alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti;
- prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015), ma l'adeguamento dell'aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere da febbraio 2016.

Infatti, da febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Spiega, inoltre, la circolare che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19 marzo 2015 al mese di gennaio 2016, entro il 16 maggio 2016.

1.26 Fondo di integrazione salariale e ammortizzatori sociali in deroga



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3223 dell'11 febbraio 2016, si è pronunciato sul rapporto tra la disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 ed il Fondo di integrazione salariale.

La Legge di Stabilità 2016, per favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro, ha rifinanziato gli ammortizzatori in deroga ed ha disciplinato la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell'anno 2016.

Contemporaneamente, il Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha stabilito che - nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - a decorrere dall'1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale trovi applicazione la normativa in materia di Fondo di integrazione salariale.

Stante quanto sopra, la nota ha precisato che per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere:

- agli ammortizzatori sociali in deroga;
- alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
-

Spetterà all'INPS verificare che non vi sia duplicazione delle prestazioni corrisposte alle aziende.

1.27 Esonero contributivo e precedenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha risolto una questione dibattuta relativa al rapporto tra diritto all'esonero contributivo e diritto di precedenza.

Ricorda il Ministero che il D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il diritto di precedenza nel contratto a termine possa essere esercitato previa manifestazione per iscritto da parte del lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, ridotti a tre per le attività stagionali.

Stante quanto sopra si chiarisce che qualora il lavoratore non abbia esercitato tale prerogativa, il datore può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare rapporti di



lavoro a termine già in essere, fruendo dell'esonero contributivo ex lege n. 190/2014, sempre che siano rispettate le altre condizioni di legge.

Specifica, inoltre, la risposta ministeriale che quanto detto vale sia nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui, trascorsi i sei mesi, sia ancora in corso.

1.28 Contratti di solidarietà di tipo "B" fino a giugno

I contratti di solidarietà di tipo "B" sono abrogati dall'1 luglio 2016, per cui l'ultimo giorno in cui sarà possibile stipulare tali contratti è il 30 giugno 2016.

Inoltre:

- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

Posto quanto sopra, con circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione per aggiungere che:

- sono ammesse le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, Legge n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di CIG;
- per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la risposta all'interpello n. 16/2013, relativi ai lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, cui si rinvia.

1.29 Fondi di solidarietà bilaterali

Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l'INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal



D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Più nello specifico la circolare si sofferma su:

- Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
- Fondo di solidarietà residuale;
- Fondo di integrazione salariale.

Prestazioni

Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.

Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:

- l'assegno ordinario;
- l'assegno di solidarietà.

I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all'esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.

Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:

- prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione NASpl);
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'UE.

Erogazione e rimborso

La circolare ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall'Istituto.



L'impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa che impediscono il pagamento dell'integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

1.30 Contratti di prossimità e imponibile contributivo

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, ha chiarito che, se anche un contratto di prossimità fissi dei livelli retributivi diversi dal CCNL, tali retribuzioni non possono costituire base imponibile in deroga ai minimali contributivi.

D'altra parte, la norma non fa alcun riferimento alla possibilità di determinazione dell'imponibile contributivo e le intese ex art. 8, D.L. n.138/2011, esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono, quindi, interessare gli Istituti Previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

L'interpello evidenzia, inoltre, che il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle Leggi n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, non permette la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Infatti l'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi:


- il possesso del DURC;
- l'osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto degli altri obblighi di legge.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

1 marzo 2016

- Aggiornamento minimi retributivi:
 - Abbigliamento industria
 - Chimica-ceramica artigianato
 - Ombrelli industria
- Vigilanza privata : acconto di € 20,00 mensili, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Tale importo sarà assorbito da futuri incrementi retributivi.
- Turismo confcommercio : corresponsione premio produttività
- Commercio CNAI : aggiornamento minimi retributivi e corresponsione premio produttività



GUIDA PRATICA

Collaborazioni, le indicazioni ministeriali agli ispettori

Le indicazioni operative per il personale ispettivo del Ministero relative alle collaborazioni coordinate e continuative:

- superamento del contratto di lavoro a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 61-69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, statuito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015;
- tali articoli continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno esplicare effetti sino alla loro scadenza;
- rimane in vigore l'art. 409 c.p.c. e, quindi, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

Collaborazioni etero-organizzate

A decorrere dal 1° gennaio 2016, è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni le cui prestazioni di lavoro presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano esclusivamente personali*;
- siano continuative**;
- siano eseguite dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luogo di lavoro (c.d. Etero-organizzazione).

* per prestazioni di lavoro esclusivamente personali si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti.

**sono continuative le prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.



Il Ministero del Lavoro ritiene che, poiché la formulazione utilizzata dal Legislatore è generica, la stessa lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato, senza la necessità di una riqualificazione contrattuale da parte del personale ispettivo:

- applicando gli istituti del lavoro subordinato;
- irrogando le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione).

Non si applica la subordinazione

L'estensione della subordinazione non si applica alle:

- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art. 90 della Legge n. 289/2001.

Rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, tuttavia nel caso di specie non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Stabilizzazione delle collaborazioni

I datori di lavoro privati godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, se procedono all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti:



- già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo.

La procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti purché:

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, c.c., o avanti alle Commissioni di certificazione;
- nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Se la procedura di stabilizzazione viene avviata dopo l'accesso ispettivo o è in corso durante l'accesso ispettivo

Dopo l'accesso ispettivo, anche se si stabilizza non si potrà beneficiare dell'estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione.

L'estinzione degli illeciti è preclusa anche con riferimento ai rapporti di collaborazione "trasformati" in rapporti di lavoro subordinato che cessino prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.

Diversamente, se l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di **stabilizzazione in corso** (ad es. quando sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni ex art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 estinguerà gli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

Per **le ispezioni svolte prima della conclusione** della procedura di stabilizzazione (e quindi anche prima che passi un anno dall'instaurazione del rapporto di lavoro), la circolare invita gli ispettori a notificare il verbale evidenziando al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti - e pertanto le sanzioni non saranno dovute - se risulteranno rispettate tutte le condizioni indicate dall'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015.

Esonero contributivo

Vista l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, la procedura di stabilizzazione non



inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Norme e prassi

Dlgs. n. 81/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 3 del 1° febbraio 2016

Stabilità 2016, Legge n. 208/2015

INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL

VIA GALILEO GALILEI, 21

33170 PORDENONE

TEL 0434572163

MAIL INFO@PMSWEB.IT

